

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 90/2005.

LA CORTE DEI CONTI
IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 dicembre 2005;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6 con la quale l'Autorità portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 27 del 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto relativi agli esercizi finanziari 2002-2003, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Enrica Del Vicario Cossu, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 2002 e 2003;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 2002-2003 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Civitavecchia l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Enrica Del Vicario

PRESIDENTE

Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 27 dicembre 2005.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Dr. Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
- FIUMICINO - GAETA PER GLI ESERCIZI 2002 E 2003

S O M M A R I O

1. Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. Notazioni generali sul sistema delle Autorità Portuali .	»	14
3. L'Autorità Portuale di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta - Porti di Roma e del Lazio	»	17
4. Gli organi	»	19
5. Il personale	»	22
6. Gli strumenti programmatici	»	25
6.1. I Piani Regolatori Portuali di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta	»	25
6.2. Il Piano Operativo Triennale	»	27
7. Servizi di interesse generale e manutenzione delle parti comuni	»	29
8. Dismissioni e partecipazioni societarie	»	31
9. Attività promozionale	»	34
10. Cenni sul movimento delle merci e dei passeggeri .	»	35
11. Operazioni e servizi portuali	»	37
12. La gestione finanziaria	»	39
12.1. La previsione ed il rendiconto finanziario	»	39
12.2. La situazione amministrativa e i residui	»	48
12.3. Il conto economico	»	52
12.4. Il conto patrimoniale	»	53
Considerazioni conclusive	»	55

PAGINA BIANCA

1 - Premessa

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia – Fiumicino e Gaeta – Porti di Roma e del Lazio –, relativa agli esercizi 2002, 2003, anche con riferimenti alla data corrente, ai sensi dell'art.6, 4° comma, della legge 28 gennaio 1994 n. 84, nel testo sostituito dall'art. 8 bis, lett. c) della legge 27 febbraio 1998 n. 30 che prevede il controllo della Corte dei conti sui rendiconti della gestione finanziaria. ¹

¹ Il precedente referto, riguardante gli esercizi dal 1998 al 2001, è in Atti parlamentari, XIV Legislatura, Doc. XV n. 174

2 - Notazioni generali sul sistema delle Autorità Portuali.

Il quadro normativo di riferimento.

L'Autorità Portuale di Civitavecchia appartiene al gruppo delle Autorità istituite nei principali porti nazionali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 di "riordino della legislazione in materia portuale" con il compito di realizzare un modulo gestionale più snello ed efficiente delle attività del settore.

Tale normativa di riordino, che ha subito consistenti modifiche ad opera delle leggi n. 647 del 23.12.1996 e n. 30 del 26.2.1998, ha rivisitato in modo organico la realtà portuale, tracciandone il complessivo riassetto dal punto di vista pianificatorio, strutturale, organizzativo ed operativo; essa ha assunto a criterio fondamentale la privatizzazione dei beni e delle attività produttive delle preesistenti "organizzazioni portuali" (enti e consorzi portuali) e l'attribuzione ai nuovi organismi, in virtù dell'art. 6 della stessa legge, ed in conformità agli obiettivi indicati all'art.1, di precisi compiti inerenti alle funzioni pubblicistiche di gestione del demanio portuale², di promozione delle attività portuali e dei traffici, di programmazione, coordinamento e controllo delle attività produttive (commerciali e industriali) esercitate in ambito portuale.

L'Autorità portuale, quindi, in posizione d'indipendenza, partecipa alla conduzione della realtà portuale ed all'amministrazione del demanio marittimo, come delineata dalla legge di riordino, e vigila sul rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in tema di concorrenza; nella sfera di autonomia delle autorità è stata anche compresa la facoltà di costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai predetti compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche, fermo restando il divieto di esercitare, direttamente o

² Il Consiglio di Stato - Sez. VI - 1.9.2000. n. 4656 ha riaffermato la delimitazione rigorosa della competenza delle AP, recata dagli artt. 6 - comma 6 - e 16 - comma 1- della L. n.84/1994, con riferimento ai soli compiti neutrali di regolazione e gestione delle attività portuali e con l'assoluto divieto di esercitare la gestione delle operazioni portuali, sia direttamente che attraverso la costituzione o la partecipazione a società. La Sez. III dello stesso Consiglio, con parere n. 1641/02 del 9.7.2002 ha poi affermato che "la circostanza che le AP, oltre allo svolgimento di funzioni istituzionali, percepiscano anche compensi da terzi per servizi resi, non trasforma la loro natura di organismi di diritto pubblico, atteso che i relativi proventi rappresentano soltanto un mezzo per concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, affinché non ricadano interamente sull'Erario, e non già un utile d'impresa".

tramite partecipazioni societarie, le operazioni portuali e quelle ad esse strettamente connesse³.

Coerentemente all'anzidetto principio ispiratore, le attività di manutenzione delle parti comuni e quelle dirette alla fornitura di servizi di interesse generale devono essere affidate in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica⁴.

Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento si citano le norme che maggiormente interessano il periodo in esame:

- la legge 30 giugno 2000 n. 186 che, aderendo ad una pronuncia della Commissione della UE, ha apportato modifiche agli articoli 14 e 16 della legge di riordino e sostituito integralmente l'art. 17 della stessa legge, stabilendo che le imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali e quelle concessionarie di aree e di servizi devono essere preventivamente insediate ed individuate con procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie;
- la legge 21.11.2000 n. 342 che ha autorizzato il Governo ad emanare un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi;
- la legge 8.7.2003 n. 172, il cui art. 13, 1° comma, ha integrato l'art. 18, 7° comma, della legge n. 84/94, permettendo alle AP di autorizzare, a seguito di richiesta dell'impresa concessionaria, l'affidamento ad altre imprese, autorizzate ex art. 16 della stessa legge, dell'esercizio di alcune attività facenti parte del ciclo operativo dell'impresa concessionaria;
- la legge 27 luglio 2004 n. 186, il cui art 6 ha integrato l'art. 8, 1° c, della legge n. 84/94, che prevede una semplificazione della procedura di nomina del Presidente delle Autorità portuali, nel rapporto tra Ministro dei Trasporti (ora delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Presidenza delle Regioni, e la

³ Art. 6, comma 6 della legge di riordino, nel testo sostituito dall'art. 8 bis della legge n. 30 del 1998 citata. Secondo l'art. 16 della legge di riordino, come modificato dalla legge 30 giugno 2000, n. 186, sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali. I servizi ammessi sono da individuare dalle autorità portuali in conformità a criteri vincolanti fissati con decreto dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione. È stato emanato, perciò, con D.M. 6 febbraio 2001, n. 132 il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994".

⁴ Art. 6, comma 5 della legge di riordino.

possibilità d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri ove non si raggiunga l'intesa con la Regione interessata.

Con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 6 della legge 186, ritenendo che "il meccanismo escogitato per superare la situazione di paralisi determinata dal mancato raggiungimento dell'intesa è tale da svilire il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione, dal momento che la mera previsione della possibilità per il Ministro di far prevalere il suo punto di vista, ottenendone l'avallo dal Consiglio dei ministri, è tale da rendere quanto mai debole fin dall'inizio del procedimento, la posizione della regione che non condivide l'opinione del Ministro e da incidere sull'effettività del potere di codeterminazione che, ma (a questo punto) solo apparentemente, l'art. 8, comma 1, continua a riconoscere alla Regione".

Infine la legge 17 agosto 2005 n. 168, all'art. 14 - 2° comma- in tema di "ammodernamento delle infrastrutture portuali" ha disposto che, per l'attuazione dell'articolo 36 della legge 1 agosto 2002 n. 166, le spese di investimento non concorrono per il 2005 alla determinazione del limite di incremento, di cui al comma 57 dell'art.1 della legge 30.12.2004 n. 311 - finanziaria 2005 -.